



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 "DELLA GENGA - ALIGHIERI"

VIA DON PIETRO BONILLI - SPOLETO

Tel. e Fax 0743/49858

e mail pgic842001@istruzione.it Codice Fiscale 93023310548

Allegato n. 2

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

II CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'articolo 21 della Legge n. 59/1997, che attribuisce l'autonomia alle Istituzioni scolastiche;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 "Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del suddetto Decreto Interministeriale:

- articolo 43 comma 3, per cui *È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;*

- articolo 44 comma 4, secondo cui *Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;*

- art. 45 comma 2, secondo cui *Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: ... lettera h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*

VISTO gli articoli 7 comma 6 e 6-bis del D. Lgs. 165/2001, contenenti disposizioni relative ai presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi agli esperti e alla pubblicità delle relative procedure comparative;

VISTE le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 e n. 2/2008 relative al succitato articolo;

VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 relativi alle collaborazioni plurime;

VISTO il D.I. n.326/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009;

VISTA la Nota MIUR 06.03.2017 Prot.n. 9684 “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative”;

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo

“Per la scuola , competenze e ambienti di apprendimento “ 2014-2020;

VISTA la nota prot. n.34815 del 02/08/2017 dell’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei

Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento“ avente ad oggetto:

Attività di formazione -Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;

ADOPTA

il seguente regolamento d’istituto per disciplinare, ai sensi dell’articolo 45, comma 2 lettera h del D.I. n. 129/2018, il conferimento di incarichi ad esperti esterni.

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 - Presupposti di legittimità

Art. 3 - Tipologie contrattuali

Art. 4 - Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni

Art. 5 – Modalità di selezione di esperti e tutor

5a Selezione esperto/tutor interno

5b Collaborazioni plurime

5c Affidamenti contratti di lavoro autonomo

5d Selezione di esperto/tutor mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016

Art. 6 - Procedura comparativa

Art. 7 - Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa

Art. 8 - Durata del contratto

Art. 9 - Determinazione del compenso

Art. 10 - Stipula del contratto

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e dell'incarico e cause di risoluzione

Art. 12 – Pubblicità dell'Avviso pubblico e dell'esito della procedura

Art. 13 – Interventi di esperti a titolo gratuito

Art. 14 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica

Art. 15 – Incarichi nei progetti PON e POR

Art. 16 – Griglie di valutazione esperti interni ed esterni

Art. 17 – Selezione di personale interno per attività progettuali

Art. 18 – Disposizioni finali

Art. 19 - Entrata in vigore e applicazione

Art. 20 – Pubblicità del Regolamento

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 43 ss. del Decreto interministeriale n. 129/2018, le procedure e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Il Regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione della spesa per gli stessi stabilendo il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare a tale scopo il personale interno, e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali o per indisponibilità o coincidenza con altri impegni di lavoro.

La scuola deve avere riguardo anche della specificità delle collaborazioni plurime, di cui all'articolo 35 del CCNL 29-11-2007: i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali, che per la realizzazione di specifici progetti, deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docenti. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità/servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Tale possibilità è data anche al personale A.T.A all'art. 57 del CCNL 29-11-2007. In questi casi il collaboratore non è considerato un esperto esterno, neppure ai fini del compenso, ferma restando la sussidiarietà del ricorso a simile situazione e l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione da parte del dirigente scolastico competente.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 – Presupposti di legittimità

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs.n.165/2001 che recita testualmente:

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di*

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Circa la necessità di una *particolare e comprovata specializzazione universitaria*, fermo restando quanto previsto in merito alle esclusioni previste per tale requisito, si tiene conto di quanto stabilito dalle Circolari n.5/2006 e n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che evidenziano come la normativa ponga l'accento sulla qualità della prestazione: *per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale (Circ. n.2/2008).*

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica. È fatto, quindi, divieto all'Istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Qualora sia presente o disponibile nel corpo docente dell'Istituzione Scolastica una professionalità rispondente a quella richiesta, il Dirigente scolastico procederà, sulla base della graduatoria stilata al termine della procedura di selezione, conferendo alla medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 o 57 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ancora affidare i percorsi formativi a soggetti giuridici aventi le risorse e le professionalità richieste dalla formazione.

In quest'ultimo caso gli affidamenti avverranno ricorrendo ad una procedura di affidamento secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) anche senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura di affidamento secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso è possibile mettere a base d'asta esclusivamente

l'importo previsto per la formazione (esperti e anche tutor) ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell'istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo-contabili e gestionali.

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime, ai sensi degli articoli 35 e 57 del CCNL 29/11/2007, come descritto al successivo articolo 4a.

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, per la realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per specifiche attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, conferisce loro incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, in presenza dei presupposti di legittimità di cui all'articolo 7, commi 5bis e 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero:

- a) contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- b) contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 ss. del Codice civile;
- c) contratto di servizi con soggetti giuridici o agenzie formative, ai sensi dell'articolo 1677 del Codice civile.

Art. 4 - Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF, per lo svolgimento del quale si richiede la collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenza in termini di titoli professionali e di studio/esperienze lavorative.

Lo stesso consiglio di istituto provvederà ad identificare i requisiti di ammissione.

In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni, saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, i seguenti titoli:

- 1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II livello) se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- 2) titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento;
- 3) competenze informatiche certificate (ove funzionali);
- 4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali)
- 5) iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- 6) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;

- 7) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- 8) esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
- 9) esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d'aula) nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
- 10) esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
- 11) esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
- 12) esperienza di tutor d'aula – tutor coordinatore –tutor valutatore solo per i tutor interni di Alternanza Scuola lavoro)
- 13) possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;

Di volta in volta il Dirigente Scolastico, informato il consiglio di istituto e in funzione della qualità e professionalità richiesta all'esperto/tutor potrà individuare dei requisiti di ammissibilità delle istanze di partecipazioni in funzione proprio della specifica professionalità richiesta.

Viene ritenuto ammissibile come prerequisito in casi particolari, quali la gestione di progetti cofinanziati con i fondi Europei (PON - POR) il criterio di conoscenza delle procedure di gestione delle piattaforme ministeriali.

Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata e/o affine al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

In caso di selezione di professionalità interne sarà ritenuto inderogabile requisito di ammissione alla selezione il mantenimento della condizione di interno (ovverosia contrattualizzato alle dipendenze della istituzione scolastica che emette l'avviso) fino alla fine della durata dell'incarico aggiuntivo.

Le istanze di partecipazione presentate da personale a TD che dovessero arrivare a scadenza naturale del contratto di lavoro prima del termine previsto per la fine delle attività dell'incarico aggiuntivo saranno ritenute prive del requisito di ammissione e non saranno ammesse alla selezione.

In deroga a quanto sopra il Dirigente Scolastico potrà decidere di conferire comunque l'incarico fino al termine del contratto a TD, successivamente al quale la persona incaricata decadrà automaticamente dall'incarico aggiuntivo.

Il personale di incarico a TD che dovesse essere trasferito o assegnato d'ufficio ad altra istituzione scolastica, o comunque pubblica, in costanza di incarico aggiuntivo, potrà mantenere lo stesso previa autorizzazione del dirigente della nuova sede.

In caso di selezione di esperti e tutor per la formazione dei docenti con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione costituirà criterio preclusivo di ammissibilità l'accreditamento all'albo MIUR delle agenzie di formazione ai sensi della circolare prot. n° 170 del 21/03/2016.

I criteri di valutazione dei nominativi di esperti candidati sono gli stessi di quelli stabiliti per la selezione diretta di esperti e tutor. La procedura di evidenza pubblica per l'affidamento seguirà l'iter di cui ai commi successivi;

I titoli di cui all'elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo sono riportati nella griglia di valutazione di cui all'articolo 16, e possono anche essi essere determinati al momento in funzione della tipologia di incarico.

I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati occasionalmente dal Dirigente Scolastico, inserendo anche titoli non previsti in questo regolamento, in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al collegio dei docenti e al consiglio di istituto.

Art. 5 – Modalità di selezione di esperti e tutor

L'individuazione delle professionalità occorrenti seguirà l'ordine e le modalità seguenti:

5a Selezione esperto/tutor interno

Il Dirigente Scolastico procede prioritariamente alla selezione tra il personale interno dell'Istituzione scolastica con procedura comparativa, con le stesse modalità previste per gli esperti esterni, delle istanze pervenute a seguito di pubblicazione di avviso ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento.

L'Avviso rivolto al personale interno, pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica per almeno 7 giorni consecutivi festivi inclusi, indicherà: oggetto della prestazione, tempi di attuazione, durata del contratto, compenso massimo proposto, requisiti e criteri, modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande, tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il Dirigente Scolastico provvederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 7 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico.

Nell'eventualità che le candidature siano in numero inferiore alle figure necessarie è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incarichi residuali distribuendoli tra gli aventi presentata candidatura in parti uguali comunque scorrendo la graduatoria, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S. In tal caso il D.S. provvederà all'assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i termini per i ricorsi.

In ossequio ai principi di rotazione e pari opportunità, verrà data la precedenza a coloro che non

risultino già assegnatari, nello stesso anno scolastico, di ruolo equivalente, ossia avente come oggetto la stessa figura professionale (esperto o tutor) e la stessa fonte di finanziamento.

Nel caso in cui non vi fossero disponibilità di figure professionali aventi diritto di precedenza, le professionalità richieste verranno selezionate, sempre in ordine di graduatoria, tra coloro che risultano già assegnatari per quanto esposto prima.

Solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna, e nelle more della decisione di affidare l'intero percorso formativo, data la sua complessità, a enti pubblici o agenzie di formazione senza previo riscontro di professionalità interne, si farà ricorso a personale esterno individuato ai sensi dei seguenti commi.

5b Collaborazioni plurime

L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, può precedere quella di esperti estranei all'amministrazione. All'individuazione si procede con procedura pubblica selettiva.

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica ritenga di avvalersi di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio ex articoli 35 e 57 CCNL del 29 novembre 2007.

L'Istituzione Scolastica pubblica sul proprio sito internet un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesta l'intenzione di far ricorso ad un docente o a personale ATA in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione. Contestualmente, l'Istituzione Scolastica può inoltrare alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l'intenzione di far ricorso ad un docente o personale ATA in servizio presso tali Istituzioni. Qualora presso altra Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, sarà possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa alle condizioni di cui al precedente comma.

5c Affidamento di contratti di lavoro autonomo

Laddove la procedura di selezione rivolta al personale interno non abbia dato esito, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del presente Regolamento, in alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mediante procedura selettiva comparativa, senza necessità di ulteriore autorizzazione del consiglio di istituto, al quale comunque verrà comunicata la procedura effettuata.

Ai fini della selezione degli esperti esterni si procede attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sull'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica, sez. Amministrazione trasparente, per almeno quindici giorni consecutivi festivi compresi, salvo casi di motivata urgenza.

Nell'Avviso dovrà essere indicato:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione e l'ammissione alla procedura comparativa;
- c) durata dell'incarico;

- d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) tipologia contrattuale;
- f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
- g) dichiarazione dell'interessato, in caso di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, della sua precisa posizione giuridica e fiscale, in accordo alle tre grandi categorie individuate, in termini fiscali, ai sensi del D.P.R. 917/86:
 - lavoratore autonomo abituale
 - lavoratore autonomo occasionale
 - ditta individuale, cooperativa, società di fatto, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata ecc.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

Non possono partecipare alla procedura in esame:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo (D.P.R. 223/1967, art. 2);
- b) coloro che abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale per i reati di cui al Libro II, Titolo II, Capi I e II del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali e dei privati contro la Pubblica Amministrazione), che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con una pubblica amministrazione;
- c) coloro i quali siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali per i reati di cui al precedente comma;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

I requisiti di partecipazione di cui ai commi precedenti devono essere attestati dai candidati con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

5d Selezione di esperto/tutor mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016

In caso di selezione attraverso procedura negoziale rivolta ad Agenzie di Formazione o ad Enti pubblici, per un affidamento inferiore ad Euro 40.000,00 (75.000,00 fino al 31/12/2021 salvo ulteriori proroghe) si procederà, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall'art. 25 del Dlgs. 56/2017, attraverso pubblicazione di richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell'Istituto per i tempi previsti dal Dlgs. 50/2016, ovvero indagine di mercato attraverso il web, ovvero selezione da albo fornitori della istituzione scolastica, alla individuazione di almeno 3 operatori economici da consultare per l'affidamento.

In caso importi di piccola entità (inferiori ai 10.000,00 euro) ovvero anche per motivata urgenza o oggettive condizioni di mercato, sarà possibile procedere all'affidamento diretto senza previa consultazione di almeno due operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall'art. 25 del Dlgs. 56/2017.

Nel caso di affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici la procedura verrà considerata valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida, economicamente conveniente e congrua con le necessità della scuola.

La procedura di valutazione, in caso di due o più offerte pervenute, avverrà attraverso la comparazione delle offerte secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Dlgs. 50/2016 o, all'occorrenza, ai sensi del comma 7 del predetto articolo ritenendo non influente nella valutazione la parte economica e valutando quindi esclusivamente l'offerta tecnica. In tal caso tutti i 100 punti verranno attribuiti all'offerta tecnica.

In caso di manifestazione di interesse o di richiesta di offerta, la stessa dovrà contenere almeno:

- la tipologia dell'incarico e l'attività prevista
- la durata
- il luogo
- Il numero di esperto/tutor richiesti
- Il numero di ore complessive
- La ripartizione delle stesse tra i singoli esperti e tutor
- il compenso dello specifico incarico da conferire
- l'importo complessivo messo a base d'asta per la formazione
- l'importo complessivo (eventuale) messo a base d'asta per l'eventuale materiale di consumo o spese generali legate all'attuazione del progetto
- l'indicazione dei criteri di valutazione anche senza specifica dei sotto criteri
- gli eventuali requisiti tecnico - professionali o economico - finanziari richiesti
- gli eventuali criteri di ammissibilità o esclusione.

In caso di manifestazione di interesse, in allegato alla manifestazione saranno acclusi i format di istanza di partecipazione e delle eventuali dichiarazioni sui requisiti richiesti.

La valutazione delle offerte delle ditte ammesse alla procedura di affidamento diretto verrà effettuata secondo i sottostanti criteri:

- Valutazione curriculum degli esperti/tutor presentati secondo i criteri di cui all'art. 4, parametrati al punteggio massimo attribuibile. Il punteggio complessivo sarà dato dalla media del punteggio raggiunto da ogni singola figura richiesta dedotto dei curriculum presentati: **max punti 70**

- Valutazione offerta economica secondo la sottostante tabella: **max punti 30**

DESCRITTORI		INDICATORI
1	Ribasso d'asta da 0% fino a 10%	Max 15 punti in proporzione al ribasso offerto
2	Percentuale di Ribasso d'asta superiore a 10% fino a 20%	Max 10 punti in proporzione al ribasso offerto in aggiunta al precedente
3	Percentuale di Ribasso d'asta oltre il 20% fino al 100%	Max 5 punti in proporzione al ribasso offerto in aggiunta al precedente

Al momento dell'avvio della procedura sarà possibile eliminare i parametri ritenuti non influenti ai fini della valutazione, assegnando i punti eccedenti alla valutazione del curriculum degli esperti.

Art. 6 - Procedura comparativa

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, eventualmente anche avvalendosi di una commissione dallo stesso nominata, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio sulla base di elementi di valutazione predeterminati nell'avviso di procedura comparativa e specifici per l'incarico da conferire, in conformità con i seguenti criteri generali:

- a) adeguatezza e pertinenza del titolo di studio e di specializzazione ed eventuali altri titoli formativi o abilitazioni professionali posseduti in relazione all'incarico da conferire;
- b) livello di professionalità posseduta rispetto anche a precedenti esperienze lavorative in attività attinenti a quella oggetto dell'incarico, con particolare riguardo a precedenti di lavoro specifici nelle Istituzioni scolastiche o in altre pubbliche amministrazioni.

L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa sulla base dell'assegnazione di un punteggio, così come stabilito all'art.15. Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- a) maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
- b) esperienze lavorative già svolte con valutazione positiva presso scuole;
- c) colloquio motivazionale con il Dirigente scolastico.
- d) precedenza verrà data al candidato più giovane.

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'amministrazione, riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica inerenti il funzionamento amministrativo, l'amministrazione può predisporre, sulla base di appositi avvisi, elenchi e albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi

previsti dalle norme in vigore in materia di collaborazioni esterne.

L'inclusione in uno degli elenchi di cui al precedente comma non attribuisce al soggetto interessato alcun diritto al conferimento dell'incarico.

Art. 7 – Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa

L'Istituzione scolastica può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", che consente il raggiungimento del fine comportando un costo equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (Circ. 2/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica);
- b) qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui al precedente articolo del presente regolamento, oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- c) quando sia necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura.

Art. 8 - Durata del contratto

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione.

La possibilità di una proroga dell'incarico deve essere prevista nel contratto originario. L'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare le attività oggetto dell'incarico, e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il contratto di incarico può essere motivatamente prorogato prima della naturale scadenza, esclusivamente in presenza di situazioni o circostanze sopravvenute non conosciute o conoscibili al momento del conferimento dell'incarico originario.

La proroga è consentita una sola volta e per un periodo non superiore a quello della durata iniziale del contratto. La proroga è comunicata per iscritto dal dirigente al soggetto incaricato, il quale la sottoscrive per accettazione.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività, potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è da ritenersi comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di specifiche fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 9 - Determinazione del compenso

a. Selezione di esperti e tutor per progetti finanziati dalla istituzione scolastica o con fondi diversi da quelli del Fondo Sociale Europeo

Il compenso massimo è così definito, in relazione al destinatario della proposta contrattuale:

- Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L. in vigore.
- Personale estraneo all'amministrazione, impegnato in corsi di recupero con gli allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.
- Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività:

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL: l'art. 2233 Codice Civile precisa che in ogni caso il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Pertanto, qualora siano richieste professionalità tali da giustificare il superamento, nello stabilire il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/1995 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009.

Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

• ai sensi del DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12-10-1995

TIPOLOGIA	IMPORTO*
Direzione, organizzazione	massimo € 41,32 giornalieri
Coordinamento, progettazione, produzione Di materiali, valutazione, monitoraggio	massimo € 41,32 orari massimo € 51,65 orarie per universitari
Docenza	massimo € 41,32 orari massimo € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro	massimo € 25,82 orari

** lordo percipiente, non comprensivo dell'Irap a carico dell'istituto*

ATTIVITÀ DI DOCENZA E INSEGNAMENTO

Fascia A

Docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale.

Ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;

Dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

massimo € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente

<p style="text-align: center;">Fascia B</p> <p>Ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.</p>	<p style="text-align: center;">massimo € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente</p>
<p style="text-align: center;">Fascia C</p> <p>Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore.</p> <p>Professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.</p>	<p style="text-align: center;">max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.</p>

TUTOR	
<p>Rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera professionale) di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula.</p> <p>Pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:</p> <p>a) all'aula (in caso di attività corsuale "frontale");</p> <p>b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);</p> <p>c) allo stage (in caso di attività di stage prevista nell'ambito del progetto);</p> <p>d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).</p>	<p style="text-align: center;">Soggetti esterni:</p> <p style="text-align: center;">massimo € 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b) e c);</p> <p style="text-align: center;">massimo € 50,00 per i tutor della categoria d)</p> <p style="text-align: center;">al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.</p>

b. Selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su misure/azione PON MIUR (FSE – FESR)

I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente lettera di autorizzazione. I compensi saranno, ai sensi della circolare MIUR prot. n° 34815 del 02/08/2017, uguali per personale interno/esterno alla istituzione scolastica.

Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

L'IRAP a carico del committente, in caso di importi finanziati omnicomprensivi (es. PON, POR) sarà direttamente scorporata dall'importo omnicomprensivo e versata dal committente.

Art. 10 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto, ai sensi della deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005 n. 6, deve avere il seguente contenuto minimo:

- a) le parti contraenti;
- b) l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d) il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- e) le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- f) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- g) impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (report finale);
- h) la previsione della clausola risolutiva espressa e delle eventuali penali per il ritardo;
- i) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in proporzione allo stato di avanzamento della prestazione;
- j) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'Istituzione scolastica;
- k) l'informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di un rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera o prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 ss. e 2230 ss. del Codice Civile.

La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è tenuta dal DSGA; il contratto

completo è pubblicato all'Albo pretorio online dell'istituto e nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e dell'incarico e cause di risoluzione

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Regolamento, vengono effettuati dalla segreteria amministrativa ai sensi degli articoli 71 ss. del D.P.R. n. 445/2000, e con gli effetti di cui all'articolo 75 del medesimo decreto. Pertanto, l'Istituzione scolastica, in caso di dichiarazioni mendaci, o in presenza di omissioni costituenti falsità, è tenuta a procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

Al contratto viene applicata una clausola risolutiva espressa, che viene accettata da entrambe i contraenti con la sottoscrizione del contratto medesimo, ai sensi degli articoli 1456 ss. del Codice civile. La clausola in parola prevede la risoluzione di diritto del contratto, da comunicarsi a cura dell'amministrazione scolastica con preavviso scritto e motivato, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a) inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni;
- b) inadempienze nella prestazione oggetto dell'incarico, giudicate dal Dirigente scolastico di natura tale da pregiudicare il risultato dello stesso;
- c) mancata integrazione delle prestazioni nella fattispecie prevista dal secondo comma del presente articolo;
- d) mancata consegna dell'elaborato finale di cui al comma 3, lett. g dell'articolo 9 del presente Regolamento.

In caso di risoluzione anticipata e mancata conclusione delle attività oggetto dell'incarico, e in ogni caso di parziale adempimento delle prestazioni dovute, il Dirigente scolastico, previa quantificazione delle attività rese e dell'utilità conseguita, e previa comunicazione all'interessato, liquida parzialmente il compenso originariamente pattuito.

Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Art. 12 — Pubblicità dell'Avviso pubblico e dell'esito della procedura

L'atto di indizione e/o aggiudicazione della procedura viene pubblicato sull'Albo pretorio online dell'Istituzione scolastica, ai fini e con gli effetti di pubblicità legale, di cui all'articolo 32 della L. 69/2009.

Ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs n. 33/2013, inoltre, sono oggetto di pubblicazione obbligatoria in formato tabellare, nella sezione "Amministrazione trasparente", sez. "Consulenti e collaboratori" del sito internet dell'amministrazione scolastica:

- Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali è previsto un compenso, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;

Per ciascun titolare di incarico, inoltre, sempre in formato tabellare:

- Curriculum vitae;
- Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o allo svolgimento di attività professionali;

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del suddetto "Decreto trasparenza" n. 33/2013, la pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate al Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 13 del presente Regolamento) costituiscono condizione legale di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione del rispettivo compenso.

Art. 13 — Interventi di esperti a titolo gratuito

E' prevista la possibilità di interventi specialistici a titolo gratuito da parte di personale esterno all'Istituzione Scolastica. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento. A tale scopo verrà redatto un incarico a titolo gratuito.

Art. 14 — Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001.

La suddetta comunicazione, relativa alle tabelle di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 11 del presente Regolamento, costituiscono condizione legale di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione del rispettivo compenso.

Art. 15 — Incarichi nei progetti PON e POR

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dell'esecuzione di progetti finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE ovvero di PO FESR/FSE della Regione Umbria, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Art. 16 — Griglie di valutazione esperti interni ed esterni

Nei progetti d'istituto per il reclutamento di esperti interni ed esterni (anche per i PON-FESR/FSE e POR-FESR/FSE, ma esclusa le figure di progettista e collaudatore) si adottano le seguenti griglie di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
TITOLI CULTURALI	PUNTI
Laurea vecchio ordinamento o magistrale (attinente alla selezione): fino a 100/110 da 101/110 a 110/110 e lode	10 15
Laurea triennale attinente alla selezione (da valutare in alternativa al possesso di Laurea)	5
Diploma attinente alla selezione (in alternativa alla Laurea)	5
Competenze certificate riconosciute dal MI: ICT e linguistiche C1, B1, B2 (2 punti per attestato, max 3 attestati)	max 6
Dottorato di ricerca (coerente con l'oggetto dell'incarico)	7
Master I Livello e Corsi di perfezionamento annuali post-laurea coerenti con latipologia proposta (2 punti per titolo, max 2 titoli)	max 4
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	30

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
TITOLI PROFESSIONALI	PUNTI
Esperienze di docenza presso Università o enti/associazioni professionali se attinenti alla selezione (2 punti per ogni docenza, fino ad un massimo di 5 docenze)	max 10
Esperienze di docenza in progetti FSE (PON e POR) (1 punto per ogni docenza, fino ad un massimo 5 docenze)	max 5
Esperienze di tutor d'aula/didattico (min. 20ore) nei progetti finanziati dal FSE (pon – por) (1 punto per ogni incarico, fino ad un massimo 5 incarichi)	max 5
Esperienze di facilitatore/valutatore/supporto (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal FSE (pon – por) (1 punto per ogni incarico, fino ad un massimo 5 incarichi)	max 5
Esperienze di tutor coordinatore (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal FSE (pon – por) (1 punto per ogni incarico, fino ad un massimo 5 incarichi)	max 5
Incarichi di progettista in progetti finanziati dal FESR (solo per esperto progettista fesr) (1 punto per ogni incarico, fino ad un massimo 5 incarichi)	max 5
Conoscenze specifiche sull'argomento della selezione (documentate attraverso partecipazione a corsi - min 10 ore con attestato) (1 punto per ogni corso, fino ad un massimo 5 corsi)	max 5
Conoscenze specifiche sull'argomento (documentate attraverso esperienze lavorative professionali coerenti) (1 punto per ogni incarico, fino ad un massimo 5 incarichi)	max 5

Conoscenze specifiche sull'argomento (documentate attraverso pubblicazioni attinenti all'attività oggetto della selezione) (1 punto per ogni pubblicazione, fino ad un massimo di 5 pubblicazioni)	max 5
Conoscenze specifiche sull'argomento (documentate attraverso esperienze di docente in corsi di formazione - min. 6 ore) (1 punto per ogni incarico, fino ad un massimo di 5 incarichi)	max 5
Iscrizione all'albo professionale	5
Precedenti esperienze lavorative in altre amministrazioni pubbliche in attività coerenti con l'oggetto dell'incarico	5
Precedenti esperienze lavorative in istituzioni scolastiche in attività coerenti con l'oggetto dell'incarico	5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	70

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 100 punti, dati dalla somma di massimo 30 punti per i titoli culturali e massimo 70 punti per le esperienze professionali. A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane.

Nei Progetti PON/FESR per il reclutamento di esperti interni e esterni, per la figura del **progettista** e del **collaudatore**, si adotta la seguente griglia di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	PUNTI
Esperienza conseguita nei progetti PON-FESR/FSE e POR FESR/FSE in qualità di progettista/collaudatore (5 punti per ogni esperienza maturata fino ad un massimo di 25 punti)	max 25
Titoli e attestati comprovanti la conoscenza dei progetti PON-FESR/FSE e POR-FESR/FSE (1 punto per ogni attestazione fino ad un massimo di 5 punti)	max 5
Titoli e attestati comprovanti conoscenze di amministrazione e di contabilità della scuola (1 punto per ogni titolo/attestato posseduto, fino ad un massimo di 5 punti)	max 5
Laurea magistrale o vecchio ordinamento, attinente alle aree di informatica, telecomunicazioni, elettronica, economia o pubblica amministrazione punteggio fino a 100/110 da 101/110 a 110/110 e lode	5 10
Dottorato di ricerca e/o Master I/II Livello e Corsi di perfezionamento annuali post-laurea coerenti con l'oggetto dell'incarico	5
Attestazione comprovante la conoscenza della lingua inglese	5
Particolari mansioni di responsabilità ed incarichi comprovanti esperienza maturata nell'ambito informatico (1 punto per ogni mansione/incarico fino ad un massimo di 5 punti)	max 10
Per ogni mansione di cui al punto precedente, svolta all'interno dell'Istituto (1 punto per ogni incarico/mansione, fino ad un massimo di 5 punti)	max 5

Particolari mansioni di responsabilità ed incarichi comprovanti esperienza maturata nel profilo di project manager, progettista o figura gestionale nell'ambito di programmi finanziati da fondi strutturali UE (2 punti per ogni mansione/incarico fino ad un massimo di 10 punti)	max 10
Per ogni mansione di cui al punto precedente, svolta all'interno dell'Istituto (1 punto per ogni incarico/mansione, fino ad un massimo di 5 punti)	max 5
Particolari mansioni di responsabilità comprovanti esperienza maturata nell'ambito amministrativo e gestionale della scuola	5
Esperienze di progettazione per la PA con procedure di acquisto gestite sul MEPA tramite piattaforma di e-procurement della Consip o altre piattaforme equivalenti (5 punti per esperienza, fino ad un massimo di 10)	max 10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane	

Salvo diversamente determinato, si adotta la seguente griglia di valutazione per il reclutamento del RSPP:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	PUNTI
Laurea vecchio ordinamento/specialistica (art. 32, comma 5. del D. Lgs. n. 81/2008)*	30
Laurea triennale (art. 32, comma 5. del D. Lgs. n. 81/2008)*	20
Diploma integrato da corsi di formazione con attestati (art. 32, commi 2 ss. del D. Lgs. n. 81/2008)*	10
Esperienza RSPP in Istituti scolastici (5 punti per ogni esperienza professionale, fino ad un massimo di 40 punti)	Max 40
Docenza in attività di formazione per Docenti, ATA e studenti nella scuola sul tema della sicurezza (2 punti per ogni docenza, fino ad un massimo di 20 punti)	Max 20
Attestati di corsi di formazione specifici relativi all'oggetto del bando (1 punto per ogni attestato, per un massimo di 10 punti)	max 10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

**I titoli sono alternativi; verrà valutato solo il titolo più elevato.*

La tabella sopra descritta presuppone che sia stato fissato dal Dirigente Scolastico il relativo compenso; in caso diverso, la tabella di cui sopra dovrà essere integrata con la valutazione dell'offerta economica come segue:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
	PUNTI
Offerta economica*	max 30
Laurea vecchio ordinamento/specialistica (art. 32, comma 5. del D. Lgs. n. 81/2008)**	20
Laurea triennale (art. 32, comma 5. del D. Lgs. n. 81/2008)**	10

Diploma integrato da corsi di formazione con attestati (art. 32, commi 2 ss. del D. Lgs. n. 81/2008)**	5
Esperienza RSPP in Istituti scolastici (5 punti per ogni esperienza professionale, fino ad un massimo di 30 punti)	max 30
Docenza in attività di formazione per Docenti, ATA e studenti nella scuola sul tema della sicurezza (3 punti per ogni docenza, fino ad un massimo di 15 punti)	max 15
Attestati di corsi di formazione specifici relativi all'oggetto del bando (1 punto per ogni attestato, per un massimo di 5 punti)	max 5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

* Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: $P = P_{max} \times P_{min} / P_o$

Dove P = Punteggio assegnato; P_{max} = Punteggio massimo assegnabile; P_{min} = prezzo più basso offerto in gara; P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente

** I titoli sono alternativi; verrà valutato solo il titolo più elevato.

Salvo diversamente determinato, si adotta la seguente griglia di valutazione per il reclutamento del Medico Competente:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
	PUNTI
Offerta economica*	max 40
Esperienza di medico competente in Istituti Scolastici (Punti 5 per ogni incarico fino ad un max di punti 30)	max 30
Esperienza di medico competente in altri Enti Pubblici (Punti 5 per ogni incarico fino ad un max di punti 30)	max 30
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

* Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: $P = P_{max} \times P_{min} / P_o$

Dove P = Punteggio assegnato; P_{max} = Punteggio massimo assegnabile; P_{min} = prezzo più basso offerto in gara; P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente

Art. 17 – Selezione di personale interno per attività progettuali

Per l'individuazione del **personale DOCENTE** da impegnare in attività progettuali si seguono i seguenti criteri ordinati per priorità, fatta salva l'eventuale specificità del progetto:

- a) Curriculum Vitae;
- b) Disponibilità;
- c) Eventuali esclusioni del personale già impegnato in altri progetti;
- d) In caso di esubero, sorteggio pubblico.

Per l'individuazione del **personale ATA** da impegnare in attività progettuali si seguono i seguenti criteri ordinati per priorità, fatta salva l'eventuale specificità del progetto:

- a) Disponibilità;

- b) Eventuali esclusione del personale già impegnato in altri progetti;
- c) In caso di esubero, sorteggio pubblico.

Art. 18 — Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le citate norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente Regolamento si intendono abrogate.

Art. 19 — Entrata in vigore e applicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 20 — Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti", e sull'Albo pretorio online ai fini e per gli effetti di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della L. 69/2009.

Delibera n. 83 del 30 giugno 2021